



CGIL-FP



CISL-FPS



UIL-FPL



S.A.F.



S.A.Di.R.S.



Fe.D.R.O.



FeNDRES

Prot. 337

Cagliari, 12 settembre 2013

**Al Comitato Unico di Garanzia
(presso la Direzione generale del Personale RAS)**

**e, p. c. All'Assessore Regionale del Personale On. Mario Floris
“ “ “ All'Assessore Regionale Difesa Ambiente On. Andrea Biancareddu**

S E D I

Oggetto: personale CFVA e diritti legati alla tutela dei bambini e della famiglia -

L'organizzazione e la distribuzione dei dipendenti del C.F.V.A. sul territorio dell'isola, comporta, rispetto al restante personale della Regione, la possibilità di maggiori disagi nella gestione familiare, che riguardano principalmente il personale che si trova nella situazione di essere assegnato in sedi "carenti", spesso molto lontane dalla propria residenza. Tale situazione rende difficile la conciliazione dei tempi di lavoro con gli impegni familiari, e limita un'adeguata cura dei figli nei primi anni di vita.

Sono presenti, infatti, all'interno del C.F.V.A., numerosi casi di dipendenti con bambini di età inferiore ai tre anni, il cui diritto al ruolo genitoriale è fortemente compromesso da un'insieme di fattori quali: la rigidità dell'orario di lavoro; la mancanza di un nido aziendale; l'impossibilità di avere un part.time orizzontale; il tempo occorrente per percorrere la distanza tra la propria residenza e quella della sede lavorativa; ecc.

Situazioni che solo in pochi casi hanno trovato una temporanea soluzione, mediante la concessione da parte del Dirigente di brevi periodi di avvicinamento alla propria residenza, in considerazione anche del fatto che la tipologia del lavoro rientra tra i lavori classificati come pericolosi e quindi assoggettato alle prescrizioni contenute nel d.lgs. 151/2001.

I dipendenti appartenenti al C.F.V.A. sono infatti vincolati a due rigidi turni di servizio (ore 7-14 e ore 14-21), non supportati, come si è detto, dalla presenza di un asilo nido aziendale, e non hanno diritto per contratto (a differenza del restante personale del Comparto regionale), all'utilizzo del part time orizzontale e a qualsiasi altra forma di conciliazione, come ad esempio la banca ore.

Non esiste al momento alcuna circolare o norma contrattuale che consenta, almeno nelle fasi più problematiche della assistenza ai bambini, una deroga alle rigide disposizioni sugli organici stabiliti per le nostre Stazioni Forestali. La normativa di riferimento infatti, tiene debitamente conto delle esigenze di avvicinamento al proprio nucleo familiare ma viene applicata soltanto in caso di mobilità del personale; la richiesta di una nuova fase della stessa mobilità, nonostante i numerosi solleciti dei sindacati, non è stata neppure presa in considerazione dalla dirigenza CFVA.

Considerato che l'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 prevede l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti della P.A., con figli minori di tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile

SI CHIEDE

- Che le disposizioni dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 **vengano estese anche ai dipendenti del C.F.V.A con figli minori di tre anni**, anche nel caso che già lavorino nella stessa **provincia** in cui l'altro genitore espleta il proprio servizio.
Al fine di consentire una equa attuazione degli strumenti predisposti dal legislatore verranno stabiliti dei criteri prioritari quali: tipologia di lavoro dell'altro genitore; distanza chilometrica dalla sede di lavoro, età del minore ecc.
- **Introduzione di forme di orario flessibili:**
 - possibilità di beneficiare di particolari forme di **flessibilità di orario in entrata e in uscita**, entro i primi tre anni di vita del bambino, fermo restando il monte orario complessivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento;
 - possibilità di ricorso alla **banca delle ore** e, là dove possibile, di meccanismi di banca ore specificamente dedicati ai lavoratori e lavoratrici con esigenze di conciliazione, entro i primi tre anni di vita del bambino.
- **Lavoro a tempo parziale (orizzontale/misto)**, con possibilità di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, per un periodo corrispondente almeno ai primi tre anni di vita del bambino, con diritto di successivo rientro al tempo pieno;

Le scriventi organizzazioni sindacali rivolgono quindi a questo Comitato Unico di Garanzia l'invito ad attivarsi con urgenza sulla problematica illustrata, ritenendo che il CUG possa svolgere un ruolo importante nel sensibilizzare l'Amministrazione a trovare soluzioni per venire incontro alle esigenze rappresentate e consentire così alle dipendenti e ai dipendenti del Corpo Forestale la possibilità di conciliare responsabilità professionali e obblighi familiari. E' indispensabile quindi favorire una diversa organizzazione dei tempi di vita e di lavoro, ribadendo il valore sociale della maternità/paternità e fissando i presupposti per il soddisfacimento delle diverse esigenze che ciascun individuo può avere nel corso della propria vita.

Al riguardo, queste Segreterie sono convinte che occorra una azione sinergica, a tutti i livelli, tra le iniziative legislative, le politiche sociali e quelle contrattuali, a sostegno della conciliazione, ricercando e implementando soluzioni innovative, tanto di tipo normativo che organizzativo. La finalità deve essere quella di contribuire alla realizzazione di contesti lavorativi tali da agevolare una migliore conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini, così da rendere effettivamente possibile l'adeguata cura dei bambini, nel rispetto anche dei contenuti della recente delibera della Giunta regionale, n. 30/18 del 30 luglio 2013, di approvazione del programma attuativo in materia di "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

LE SEGRETERIE REGIONALI

CGIL-FP
A. Cois

CISL-FPS
R. Sirigu

UIL-FPL
G. Spanu

SAF
G. Farina

S.A.Di.R.S.
L. Melis

FEDRO
A. Troffa

FENDRES
I. Masala



Comunicazione trasmessa via mail e via fax, **sostituisce l'originale** (art. 6, comma 2, legge 412/1991)